NORME A FAVORE DEL PERSONALE INSEGNANTE DEL TERRITORIO DI TRIESTE

Art. 7 (Allegato Convenzione per la statizzazione del Conservatorio G. Tartini Trieste)

Lo Stato procedera' ad introdurre nei ruoli del personale dei conservatori statali di musica il personale di ruolo del Liceo musicale triestino, che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) per gli insegnanti:

1) che noti abbiano l'aggiunto i limiti di eta' ai sensi delle vigenti leggi;

2) che coprano una cattedra di ruolo esistente nell'attuale Liceo musicale;

3) che siano dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale di ispezione;

4) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) per il personale amministrativo:

1) che siano in possesso di tutti i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2) che abbiano raggiunto, da almeno un anno, la stabilita' nei ruoli del Liceo musicale alla data di entrata in vigore dell'Ordine n. 68 del 20 aprile 1953.

Versione in vigore dal 20 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 248
Partizione	Allegato Convenzione per la statizzazione del Conservatorio G. Tartini Trieste
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-a-favore-del-personale-insegnante-del-territorio-di-trieste/allegato-convenzione-per-la-statizzazione-del-conservatorio-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it